



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE

N. 46 DEL 12.06.2026

Oggetto: Applicazione L. 30/12/2024 n. 207, art. 1, comma 165, e “Disposizioni per le Camere di Commercio” art. 13 bis, comma 7 della L. n. 69 del 9/5/2025 di conversione del D.L. n. 25 del 14/3/2025. Trattenimento in servizio dei dipendenti Salvatore Coco, Salvatore Flaccomio e Antonino Galanti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 21 Serv. 1°/SG dell'11 gennaio 2023, pervenuto il 12 gennaio 2023, protocollo camerale n. 693, di nomina del Commissario Straordinario della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania, Ragusa e Siracusa (rectius Camera di Commercio del Sud Est Sicilia) in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 9 gennaio 2023, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, per assicurare la continuità gestionale, fino all'insediamento degli ordinari organi di amministrazione;

VISTO il verbale di insediamento del 12 gennaio 2023;

VISTO il Decreto dell'Assessore delle attività produttive della Regione Siciliana n. 840 del 25 maggio 2023, protocollato in pari data al n. 13556, con il quale sono state confermate la circoscrizione territoriale della “Camera di Commercio I.A.A. di Messina”, la circoscrizione territoriale della “Camera di Commercio I.A.A. di Palermo-Enna” e la circoscrizione territoriale della “Camera di Commercio I. A. A. del Sud Est Sicilia” nonché l'istituzione della circoscrizione territoriale denominata “Camera di Commercio I.A.A. di Agrigento, Caltanissetta e Trapani”;

PREMESSO che

L'art. 1, comma 165 della L. 30 dicembre 2024, n. 207, Legge di bilancio per il 2025, ha introdotto la possibilità per tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 di trattenere in servizio, non oltre il settantesimo anno di età e nel limite massimo del 10% delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, il personale dirigenziale e non dirigenziale, di cui ad esclusiva valutazione dell'Amministrazione, si renda necessario continuare ad avvalersi anche per far fronte ad attività di tutoraggio e di affiancamento ai nuovi assunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili.

La norma sopra descritta, infatti, espressamente recita:



“Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell’interessato, nel limite del 10 % delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, ivi compreso quello di cui all’articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale delle magistrature, degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età”.

VISTA la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 250122 – 090309 del 27.01.2025 avente per oggetto “Indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio di cui all’art. 1, comma 165 della L. 30 dicembre 2024 n. 207”, che ha fornito alcuni importanti chiarimenti sui contenuti della misura;

In particolare, tale misura

- non attribuisce al lavoratore alcun diritto o automatismo al trattenimento in servizio e non ipotizza, in alcun modo, la presentazione, da parte sua, di richieste/istanze in tal senso;
- attribuisce esclusivamente alla parte “datoriale” il potere di individuare il personale di cui ritiene necessario il trattenimento in servizio;
- stabilisce che le esigenze organizzative possono essere quelle di attività di tutoraggio o di affiancamento ai neoassunti e quelle riconducibili ad esigenze funzionali non diversamente assolvibili, da intendersi come espletabili solamente dal personale individuato;
- condiziona la possibilità di trattenimento alla valutazione del merito. Nel senso che non potranno essere trattenuti in servizio dipendenti che non abbiano conseguito una valutazione della performance ottima o eccellente (o giudizio corrispondente secondo il rispettivo ordinamento);
- condiziona il trattenimento al consenso dell’interessato.

La medesima direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione precisa che “con particolare riferimento al Personale Dirigenziale è possibile confermare o conferire (nuovi) incarichi anche se per una durata inferiore a quella minima triennale prevista dall’art. 19 del D.lgs. 165/2001, mentre per la durata massima del contratto restano salvi i limiti vigenti, ovviamente nel rispetto dell’ulteriore limite riferito al settantesimo anno di età.”;



CONSIDERATO che, per quanto riguarda il sistema camerale, l'applicazione della norma di cui trattasi è stata disciplinata dall'art. 13 bis, comma 7 del DL 14/3/2025 n.25 convertito in Legge 9/5/2025 n. 69;

Tale norma ha previsto, espressamente, che: "Per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura il trattenimento in servizio di cui all'art. 1 comma 165 della L. 30 dicembre 2024 n. 207, può avere luogo, comunque per non meno di un'unità, a valere sulle facoltà assunzionali previste. Analoga possibilità è ammessa per l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura";

CONSIDERATO che, con nota registrata al protocollo camerale n. 11288 del 16/5/2025, Unioncamere Nazionale ha chiarito ulteriormente la portata del citato comma 7 dell'art. 13 bis precisando, tra l'altro, che la norma va letta, anche alla luce della Circolare della Ragioneria dello Stato n. 8 del 7/4/2025 prot. n. 77139, sezione B paragrafo 5, secondo la quale "l'istituto del trattenimento in servizio non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e pertanto il predetto limite del 10%, non determina la necessità di accantonare e, di conseguenza, rendere indisponibile, sul bilancio dell'Amministrazione che dispone il trattenimento in servizio, la corrispondente quota di facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente", il che significa che il comma 165 della legge n. 207/2024 non comporta la riduzione del budget assunzioni;

CONSIDERATO che, in ottemperanza alla Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione, l'applicazione di tale disciplina è stata prevista nell'atto di programmazione di natura annuale e pluriennale (PIAO 2026/2028), come approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Camerale n. 15 del 24.02.2026, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.L. 09.06.2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 06.08.2021 n. 113;

CONSIDERATO, altresì, che in data 19.12.2025 è intervenuta la comunicazione di Unioncamere Sicilia, registrata al protocollo camerale n. 40120 in pari data, con la quale è stata inoltrata la nota del Segretario Generale di Unioncamere prot. n. 48433 del 17.12.2025 avente per oggetto: "Art. 13 bis, comma 7, del D.L. n. 25/2025, convertito, con modificazioni da L. n.69/2025; precisazioni";

Tale nota precisa una serie di elementi cui attenersi nell'applicazione della normativa relativa alle Camere di Commercio;

Nel caso specifico, l'applicazione dell'art. 1, comma 165 della L. 30/12/2024 n. 207, così come novellato per le Camere di Commercio dal comma 7 dell'art. 13 bis del DL 14/3/2025 n. 25 convertito in Legge 9/5/2025 n. 69 consente a questa Amministrazione l'adozione di una soluzione, attraverso il trattenimento in servizio di personale non dirigenziale, nei cui confronti è certamente riscontrabile il requisito di elevata capacità, richiesto dalla norma,



per potere far fronte ad esigenze funzionali non diversamente assolvibili per motivi soggettivi ed oggettivi;

CONSIDERATO che il trattenimento in servizio dei dipendenti camerali non genera nuovi né maggiori oneri a carico delle finanze dell'Ente, in quanto come è noto il personale delle Camere di Commercio Siciliane posto in quiescenza resta comunque a carico dei bilanci camerali;

CONSIDERATO che alla data odierna i dipendenti dell'Ente in servizio sono 42, a fronte dei 96 previsti in organico, con una carenza quindi di 54 dipendenti pari a circa il 56% della dotazione di personale prevista;

CONSIDERATO che la Camera è in squilibrio strutturale economico e finanziario, a causa del costo delle pensioni che grava per ultimo sul bilancio 2025 per € 10.658.237,05, temporaneamente parzialmente compensato dai decreti del MIMIT che consentono l'incremento del 50% del diritto annuale e che tale squilibrio non consente al momento di bandire concorsi;

CONSIDERATO, inoltre, che sotto il profilo soggettivo ed oggettivo i dipendenti in oggetto:

- negli anni hanno sempre conseguito valutazioni della performance ottime;
- prestano servizio in aree strategiche dell'Ente di cui costituiscono punto di riferimento e che rischierebbero, a causa dei pensionamenti, di restare scoperte;

CONSIDERATO che qualora fosse possibile procedere a nuove assunzioni i dipendenti, viste le dimostrate capacità comunicative, sarebbero in grado di esercitare anche una preziosa attività di tutoraggio e di affiancamento a beneficio dei nuovi assunti;

CONSIDERATO che le condizioni soggettive e oggettive, sopra descritte, risultano coerenti con la ratio della normativa che consente all'Amministrazione di individuare il personale di cui ritiene di continuare ad avvalersi per espletare funzioni non diversamente assolvibili;

CONSIDERATO che il Segretario Generale:

con nota protocollo n. 15975 del 03.06.2026 ha chiesto al dipendente Salvatore Flaccomio il consenso al trattenimento in servizio, a decorrere dal compimento del 67° anno di età e non oltre al compimento del 70° anno di età, senza soluzione di continuità sulla base dei presupposti di diritto e di fatto ampiamente espressi in premessa;

con nota protocollo n. 15976 del 03.06.2026 ha chiesto al dipendente Salvatore Coco il consenso al trattenimento in servizio, a decorrere dal compimento del 67° anno di età e non oltre al compimento del 70° anno di età, senza soluzione di continuità sulla base dei presupposti di diritto e di fatto ampiamente espressi in premessa;

con nota protocollo n. 15977 del 03.06.2026 ha chiesto al dipendente Antonino Galanti il consenso al trattenimento in servizio, a decorrere dal compimento del 67° anno di età e non



oltre al compimento del 70° anno di età, senza soluzione di continuità sulla base dei presupposti di diritto e di fatto ampiamente espressi in premessa;

CONSIDERATO che i dipendenti hanno accettato la proposta di mantenimento in servizio come segue:

- Salvatore Flaccomio con nota protocollo n. 16189 del 04.06.2026;
- Antonino Galanti con nota protocollo n. 16215 del 04.06.2026;
- Salvatore Coco con nota protocollo n. 16216 del 04.06.2026;

CONSIDERATO che il Segretario Generale con nota protocollo n. 16853 del 08.06.2026 ha:

- comunicato al Commissario Straordinario di avere acquisito dai dipendenti Salvatore Coco, Salvatore Flaccomio e Antonino Galanti il consenso al trattenimento in servizio, a decorrere dal compimento del 67° anno di età e non oltre al compimento del 70° anno di età, senza soluzione di continuità sulla base dei presupposti di diritto e di fatto ampiamente espressi in premessa;
- proposto al Commissario Straordinario il mantenimento in servizio dei detti dipendenti;

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario con attergato alla nota protocollo n. 16853 del 08.06.2026 ha condiviso la proposta avanzata dal Segretario Generale di mantenere in servizio i dipendenti Salvatore Coco, Salvatore Flaccomio e Antonino Galanti;

Tutto ciò premesso

VISTA la L. 29/12/1993 n. 580 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 1 comma 165 della L. 30/12/2024 n. 207;

VISTA la Circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 250122 – 090309 del 27/1/2025 avente per oggetto "Indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio di cui all'art. 1, comma 165 della L. 30/12/2024 n. 207 che "attribuisce esclusivamente alla parte datoriale il potere di individuare il personale di cui ritiene necessario il trattenimento in servizio";

VISTO l'art. 13 bis comma 7 del DL 14/3/2025 n.25 convertito in Legge 9/5/2025 n. 69;

VISTA la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 8 del 7/4/2025 prot. n. 77139, avente per oggetto "Indicazioni operative in merito alla riduzione del turn over per l'anno 2025 prevista dall'art. 1, commi 822-830, della L. 30/12/2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

VISTA la nota di Unioncamere Nazionale registrata al protocollo camerale n. 11288 del 16/5/2025;



VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Camerale n. 15 del 24/02/2026 avente per oggetto: “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028” della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia”;

PRESO ATTO della ormai cronica carenza di personale che alla data odierna, essendo rimasti in servizio 42 dipendenti, è di 54 unità rispetto alle 96 previste;

VISTA la nota di Unioncamere Nazionale prot. n. 48433 del 17.12.2025 avente per oggetto: “Art. 13 bis, comma 7, del D.L. n. 25/2025 conv., con mod. da L. n. 69/2025; precisazioni”, pervenuta per il tramite di Unioncamere Sicilia e registrata al protocollo camerale n. 40120 del 19.12.2025;

VISTE le sopra descritte note protocolli 15975-15976-15977 del 03.06.2026, 16189- 16215-16216 del 04.06.2026 e 16853 del 08.06.2026;

VISTO il sopra considerato attergato del Commissario Straordinario alla nota protocollo 16853 del 08.06.2026;

CONSIDERATO l’interesse pubblico prioritario che si sostanzia nell’esercizio della facoltà di trattenimento in servizio, previsto dall’art. 1, comma 165 della L. 30/12/2024 n. 207, dei dipendenti Salvatore Coco, Salvatore Flaccomio e Antonino Galanti sia per soddisfare esigenze funzionali dell’Ente difficilmente assolvibili e per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento nel caso di nuove assunzioni,

DELIBERA

- Di trattenere in servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 165 della L. 30/12/2024, n. 207 e dell’art. 13 bis, comma 7 della L. 9/5/2025, n. 69, i dipendenti Salvatore Coco, Salvatore Flaccomio e Antonino Galanti con decorrenza dal compimento del 67° anno di età di ciascuno non oltre il 70° anno di età;
- di confermare il trattamento economico in essere, fatti salvi eventuali adeguamenti che potranno essere previsti da norme di legge e/o da futuri contratti collettivi di lavoro;
- di pubblicare il presente provvedimento nel sito web istituzionale nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, sottosezione 1 “Personale”, sottosezione 2 “Dotazione Organica”.

Il Segretario Generale
dott. Rosario Condorelli

Il Commissario Straordinario
dott. Antonino Belcuore